

**CONVENZIONE ex art. 30 TUEL N. 267/2000
per la costituzione ed il funzionamento di**

**UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO
PER LA
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE**

L'anno duemilaundici, il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE nella sede della Comunità Montana del Montefeltro via Amaducci, 34 di Carpegna con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge, tra

1. la Comunità Montana del Montefeltro rappresentato dal Segretario Generale Dott.ssa Cristina Torcolacci, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, Via Amaducci 34, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunitario n. 6 del 26/1/2011
CODICE FISCALE: 82005390412

2. GABRIELE CORBELLOTTI, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del settore Finanziario e Personale del Comune di **Carpegna** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, in forza della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 22/06/2011, esecutiva, codice fiscale n. 82005350416.

PREMESSO

CHE gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, sono chiamati ad individuare strumenti e metodologie adeguati al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 147, comma 1, del TUEL 267/2000;
CHE il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 norma il "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
CHE il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con gli artt. sotto riportati individua la tipologia e modalità di espletamento dei controlli interni:
Art. 147 "Tipologia dei controlli interni";
Art. 196 "Controllo di gestione";
Art. 197 "Modalità del controllo di gestione";
Art. 198 "Referto del controllo di gestione"
Art. 198 bis "Comunicazione del referto";

CHE il controllo interno ha lo scopo di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa;

CHE tale azione si esplica in una procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso l'analisi delle risorse acquisite; la comparazione tra costi e qualità e quantità dei servizi offerti; la funzionalità dell'organizzazione dell'ente; l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

CHE l'art. 198 bis del TUEL 267/2000, aggiunto dall'art. 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191) testualmente recita:

"1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti";

CHE l'art. 34 del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali" (cosiddetto "decreto Calderoli"), nel testo trasmesso dalla Presidenza del consiglio dei ministri in data 09/07/2009, attualmente in discussione al parlamento introduce modifiche ed integrazioni agli artt. 147, 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL 18/08/2000, n. 267;

CHE il TUEL prevede la possibilità per gli enti locali di avvalersi di forme di gestione associata, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento;

CHE la istituzione, in forma associata, dell'attività dei controlli interni consente di dare attuazione ad un obbligo di legge, ottimizzando al meglio le risorse e realizzando economie di scala che rappresentano la migliore soluzione possibile in termini di efficienza ed economicità del servizio, anche alla luce di precedenti offerte pervenute da vari soggetti che si sono proposti per l'attivazione dei suddetti controlli;

CHE ai sensi del Decreto Legislativo del Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 147 e Decreto Legislativo n. 150/2009 i comuni dell'ambito della rispettiva autonomia si dotano di strumenti adeguati a:

- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- valutare le prestazioni del personale con qualifica di responsabile di settore /struttura con posizione organizzativa;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;



CHE, anche ai fini dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale dipendente, i risultati raggiunti dalle amministrazioni comunali in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi devono formare oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Nucleo di valutazione;

CHE il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede che il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative possa essere effettuato a condizione che i comuni abbiano istituito e attivato i nuclei di valutazione o come indicato dal D.Lgs. n. 150/2009 il Nucleo di Valutazione ;

CHE a termini dell'art. 3, 4° comma della legge 14/1/94, n. 20 l'istituzione e il funzionamento dei nuclei di valutazione può formare oggetto di verifica della Corte dei Conti sui risultati di gestione dell'amministrazione pubblica;

CHE l'art. 147 del TUEL n. 267/2000, al comma 4, prevede espressamente che per l'effettuazione dei controlli più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento il tutto integrato dal D.Lgs. n. 150/2009 relativamente ai principi applicabili agli enti locali;

CHE le disposizioni introdotte dall'art. 69 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 -che ha inserito nel d.lgs. n. 165/2001 gli artt. 55 *bis* e *ter*- hanno innovato in materia di procedimento disciplinare e di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale ;

CHE le difficoltà con cui molti comuni, soprattutto di ridotte dimensioni demografiche, gestiscono la definizione ed attuazione dei nuovi contratti di lavoro, la complessità nell'utilizzo dei nuovi strumenti di flessibilità nel rapporto di lavoro, le necessità formative sempre più pesanti, la necessità di sviluppo tecnologico fanno ritenere auspicabile il ricorso a forme di gestione associata di tali funzioni in un'ottica di gestione unitaria, anche alla luce dei particolari controlli programmati in tale direzione dalla Corte dei Conti;

CHE la LR 18/08 e smi agli artt. 2 e 6 -c.5- ha individuato nella Comunità Montana del Montefeltro l'Ente locale deputato all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

CHE il D.L. n. 78/2010 all'art. 14 - commi da 26 a 31- obbliga i comuni sino a 5.000 abitanti ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui all'art. 21 c.3 della L. 42/2009;

CHE i sopra citati comuni, con le delibere di consiglio comunale sopra richiamate, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata l' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** per garantire consulenza giuridica e supporto tecnico nelle materie di: Valutazione - Contrattazione - Provvedimenti Disciplinari - Contenzioso

CHE con la citata deliberazione è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.

CHE le Amministrazioni stipulanti intendono perseguire, con la gestione associata, una maggiore economicità, efficacia ed efficienza nei corrispondenti servizi interni;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione e la gestione associata dell' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** presso la Comunità Montana del Montefeltro che assume anche il ruolo di ente capofila.

2. L'ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Presidente della Comunità Montana del Montefeltro ed ai sindaci associati nel rispetto dei compiti attribuiti e del regolamento di funzionamento adottato.

ART. 2 - FINALITA'

1. **L'UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** ha lo scopo di assicurare la realizzazione dell'attività di controllo interno prevista dal Capo I° del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e dall'art. 147 del TUEL e fornire ai comuni aderenti il supporto tecnico necessario alla programmazione, gestione e la consulenza giuridica per applicare correttamente al personale le normative nel tempo vigenti compresa la valutazione e in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- d) offrire alle amministrazioni aderenti un qualificato supporto informativo rispetto alla definizione dei procedimenti gestionali riferiti al personale ;
- e) costituire un Nucleo Indipendente di Valutazione per valutare l'attività dei dirigenti, segretari comunali, titolari di posizioni organizzative e Alte Professionalità, in relazione ai risultati di attività conseguiti e alle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di valutazione (fermi i principi di cui al D. Lgs. n. 150/2009);
- f) costituire un qualificato supporto agli Uffici comunali preposti ai Procedimenti Disciplinari nelle fasi attuative dei procedimenti disciplinari
- g) supportare gli uffici preposti nella definizione ed applicazione giuridica degli istituti contrattuali;

- h) supportare legalmente l'amministrazione comunale nelle azioni di contenzioso con il personale.
- 2- L'organizzazione dell'Ufficio associato nel comprensorio del Montefeltro è finalizzata alla semplificazione delle procedure gestionali relative al sistema dei controlli e ad un progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane .

ART. 3 - PRINCIPI

1. La costituzione dell' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) standardizzazione delle procedure;
- c) uniformazione della metodologia e della modulistica per l'applicazione Unitaria degli istituti contrattuali al personale dipendente
- d) uniformazione della metodologia e dei regolamenti, definizione del manuale di valutazione e della modulistica relativa al procedimento valutativo dei dipendenti anche attraverso la costituzione di un comune Nucleo di Valutazione;
- e) individuazione di soluzioni omogenee a problematiche comuni
- f) costituzione Ufficio Legale per i contenziosi (U.L.C.)

ART. 4 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. L' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** è composto da un componente, scelto dal Presidente della Comunità Montana del Montefeltro fra esperti esterni alle pubbliche amministrazioni aderenti, che svolge il compito di responsabile dell'Ufficio Unico. Il responsabile potrà avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative dell'Ente capofila, o dei comuni aderenti, con compiti di supporto.

2. L'Ufficio Unico si avvale presso ciascun Comune degli uffici e del personale messo a disposizione per l'esercizio della sua funzione e dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente che ha provveduto alla designazione e comunque fino al termine della presente convenzione.

3. L'Ufficio Unico svolge i seguenti compiti:


- a) predisposizione di un servizio uniforme di criteri ed indicatori di misurazione;
- b) individuazione degli obiettivi rilevanti ai fini del controllo;
- c) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti;
- d) verifica e misurazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- e) trasmette a ciascun Ente una relazione annuale contenente i risultati dell'attività di controllo, ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del TUEL a consuntivo delle verifiche periodiche - referto del controllo gestione - debitamente controfirmata dal responsabile dell'Ufficio associato per la conseguente presa d'atto della Giunta e trasmissione alla Corte dei Conti e ai Responsabili dei settori organizzativi;
- f) attività di supporto agli organi politici ed ai responsabili delle strutture apicali dell'ente
- g) offrire alle amministrazioni aderenti un qualificato supporto informativo rispetto alla definizione dei procedimenti gestionali riferiti al personale attraverso l'informazione e formazione del personale preposto e la definizione di modulistica e schemi di atti
- h) garantire l'applicazione unitaria degli Istituti Giuridici e Contrattuali al personale di comparto pubblico- la corretta applicazione da parte dei comuni aderenti degli istituti giuridici e contrattuali del personale compresa la gestione dei procedimenti disciplinari così come normati dai D.L.vo 165/2001 e D.L.vo 150/2009
- i) garantire attraverso la costituzione Unificata del Nucleo di Valutazione – la corretta esecuzione da parte dei comuni aderenti degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione del personale
- j) garantire attraverso l'individuazione Unificata di un Ufficio Legale Contenziosi (U.L.C.) il supporto giuridico e legale alle amministrazioni sui contenziosi e l'eventuale supporto per la costituzione in giudizio dell'ente aderente.

4. La costituzione e le modalità di funzionamento dell' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** e dei suoi organismi operativi saranno definite in apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunitaria su conforme parere della Conferenza dei sindaci .

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità l' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** predisporrà e metterà a disposizione degli enti associati tutta la documentazione necessaria (schemi di regolamenti e di deliberazioni, stampati, pareri, ecc.).

ART. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Per la costituzione ed il funzionamento annuale dell' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** gli enti associati versano alla CM Montefeltro, entro il 30 giugno di ciascun anno, la quota prevista per ciascuna attività e servizi forniti in convenzione, come di seguito individuati, alla quale esplicitamente il singolo ente intende aderire :



a) NUCELO DI VALUTAZIONE

| Soggetti sottoposti a valutazione | segretari / dirigenti | posizioni organizzative | strutture organizzative |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Costo annuo | € 400,00 | € 250,00 | € 150,00 |

Ogni spesa correlata alla gestione dell' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** sarà interamente liquidata dalla Comunità Montana del Montefeltro, quale ente capofila.

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è relativa al quadriennio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2014.
2. La adesione ai servizi è individuata dalla delibera dei singoli enti che fa parte integrante e sostanziale della convenzione medesima.
3. Gli enti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza su conforme deliberazione del Consiglio Comunale con avviso da inoltrare tempestivamente alla CM ente capo-convenzione.
4. Gli enti, che a seguito di stipula avevano optato per una adesione parziale ai servizi offerti, hanno la facoltà di implementare i servizi oggetto della presente convenzione prima della scadenza su conforme deliberazione del Consiglio Comunale con avviso da inoltrare tempestivamente alla CM ente capo-convenzione.
5. Il recesso o l'implementazione dei servizi in corso d'anno ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO

1 Per lo svolgimento dei propri compiti, i soggetti preposti alle attività dell' **UFFICIO UNICO ASSOCIATO MONTEFELTRO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** o del Nucleo di valutazione avranno diritto di accesso ai documenti amministrativo-contabili ed al sistema informatizzato di gestione dei comuni ed enti aderenti e potranno chiedere sulle questioni di competenza, oralmente e per iscritto, elementi necessari di valutazione, nonché disporre accertamenti funzionalmente diretti all'attività di verifica necessaria ad effettuare i compiti affidatigli.

ART. 8 - INGRESSO DI NUOVI ENTI

1. Si prevede la possibilità per altri enti di aderire alla presente convenzione, con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l'ente capofila.
2. La compartecipazione dei nuovi enti alle spese di funzionamento dell' **UFFICIO UNICO MONTEFELTRO ASSOCIATO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** sarà determinata sulla base del calcolo di cui ai precedenti artt. 5 e 6, senza oneri aggiuntivi di alcun genere per gli enti di prima adesione.

ART. 9 - PRIVACY

1.I componenti l' **UFFICIO UNICO MONTEFELTRO ASSOCIATO PER LA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE E VALUTAZIONE** sono tenuti al trattamento dei dati personali di cui entrano legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

ART. 10 - CONTROVERSIE

1.Ogni controversia tra gli enti aderenti, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.
Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CARPEGNA

Il Responsabile
del Settore Finanziario
(Gabriele Carbellotti)



PER LA COMUNITA' DEL MONTEFELTRO

